

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2157 del 28/04/2023
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL TORRENTE BORELLO IN COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) - LOCALITA' PIAVOLA - LINARO - RICHIEDENTE: COMUNE DI MERCATO SARACENO - USO: PERCORSO NATURALISTICO - PRATICA: FC22T0041
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2242 del 28/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto APRILE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL TORRENTE BORELLO IN COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) - LOCALITA' PIAVOLA - LINARO

RICHIEDENTE: COMUNE DI MERCATO SARACENO

USO: PERCORSO NATURALISTICO

PRATICA: FC22T0041

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

DATO che sulla base del nuovo assetto organizzativo presso l'Area Autorizzazioni e Concessioni Est è stato individuato il Polo specialistico Demanio idrico Suoli al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico suoli e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ad esse collegate per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini e tale Polo è stato assegnato all'incarico di funzione Anna Maria Casadei;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 14/12/2022 con protocollo PG/2022/204187, integrata successivamente con note acquisite in data 01/03/2023 PG/2023/36369 e in data 31/03/2023 PG/2023/57618, il Comune di Mercato Saraceno (C.F./P.I. 00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), ha chiesto la concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del Torrente Borello, in località Piavola – Linaro in comune di Mercato Saraceno (FC), **codice pratica FC22T0041** - identificate catastalmente al Comune di Mercato Saraceno (FC) Fogli 10 – 19 – 29 – 30 – 40 mappali vari, come dichiarato, descritto e rappresentato nell'ambito della domanda di concessione e negli elaborati tecnici allegati all'istanza, al fine di:

- realizzazione di un percorso naturalistico di lunghezza complessiva 4668 metri circa mediante adeguamento funzionale di carraia esistente dalla progressiva 0+000 alla progressiva 3+775, e il mantenimento della pista esistente dalla progressiva 3+775 alla progressiva 4+668;
- rimozione della vegetazione spontanea presente attorno alla pista da realizzare per una fascia di 1 metro in ambo i lati; successivo scotico superficiale di profondità 15 cm finalizzato a rimuovere i ciottoli di dimensioni eccessive e il terreno vegetale esistente, dalla progressiva 0+000 alla progressiva 3+775;
- rinterro con terreno da rilevato nelle classi A1, A2-4, A2-5, A3, proveniente da cava oppure di recupero, che dovrà essere stabilizzato in sito a cemento mediante idonea macchina stabilizzatrice per una larghezza di 2 m;
- mantenimento dell'attraversamento esistente del Rio delle Terrebiade, mediante un condotto DN 600 alla progressiva 0+680;
- costruzione di un nuovo guado a raso del fosso alla progressiva 2+309, da realizzare con due manufatti scatolari in c.c.a. prefabbricati accoppiati, aventi ciascuno dimensioni interne 2000xH1500 mm e lunghezza 1500 mm;
- costruzione di un nuovo guado a raso del fosso della Petraglia alla progressiva 2+636, da realizzare con manufatto costituito da due scatolari in c.c.a. prefabbricati affiancati e strutturalmente totalmente indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno dimensioni interne 2000xH1500 mm e lunghezza 1500 mm;
- realizzazione di un rivestimento di difesa spondale in massi ciclopici intasati con malta cementizia per uno sviluppo nel senso longitudinale di scorrimento dell'acqua dei fossi di 2 m a monte e a valle degli scatolari di spessore 20 cm, a protezione del fondo e delle sponde dei due guadi;
- realizzazione di numero 2 rampe di accesso all'alveo;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n 1 del 04/01/2023 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1121 del 04/04/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/59237 in data 04/04/2023, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che con nota registrata al protocollo Arpae PG/2023/70948 del 21/04/2023 il disciplinare è stato sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato n. 348 del 20/02/2023 dell'importo di € 75,00 eseguito in data 20/02/2023 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel citato "Nulla Osta Idraulico" rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2041 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Dssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Comune di Mercato Saraceno (C.F./P.I. 00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), la concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del Torrente Borello, in località Piavola – Linaro in comune di Mercato Saraceno (FC), **codice pratica FC22T0041** - identificate catastalmente ai Fogli 10 – 19 – 29 – 30 – 40 mappali vari del Comune di Mercato Saraceno (FC), al fine di:
 - realizzazione di un percorso naturalistico di lunghezza complessiva 4668 metri circa mediante adeguamento funzionale di carraia esistente dalla progressiva 0+000 alla progressiva 3+775, e il mantenimento della pista esistente dalla progressiva 3+775 alla progressiva 4+668;
 - dalla progressiva 0+000 alla progressiva 3+775: rimozione della vegetazione spontanea presente attorno alla pista da realizzare per una fascia di 1 metro in ambo i lati; successivo scotico superficiale di profondità 15 cm finalizzato a rimuovere i ciottoli di dimensioni eccessive e il terreno vegetale esistente;
 - rinterro con terreno da rilevato nelle classi A1, A2-4, A2-5, A3, proveniente da cava oppure di recupero, che dovrà essere stabilizzato in sito a cemento mediante idonea macchina stabilizzatrice per una larghezza di 2 m;
 - mantenimento dell'attraversamento esistente del Rio delle Terrebiade, mediante un condotto DN 600 alla progressiva 0+680, con la **prescrizione di realizzare parapetto di protezione**;
 - costruzione di un nuovo guado a raso del fosso alla progressiva 2+309, **con la prescrizione di realizzare parapetto di protezione**, da realizzare con due manufatti scatolari in c.c.a. prefabbricati accoppiati, aventi ciascuno dimensioni interne 2000xH1500 mm e lunghezza 1500 mm;
 - costruzione di un nuovo guado a raso, con la **prescrizione di realizzare parapetto di protezione**, del fosso della Petraglia alla progressiva 2+636, da realizzare con manufatto costituito da due scatolari in c.c.a. prefabbricati affiancati e strutturalmente totalmente indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno dimensioni interne 2000xH1500 mm e lunghezza 1500 mm;
 - realizzazione di un rivestimento di difesa spondale in massi ciclopici intasati con malta cementizia per uno sviluppo nel senso longitudinale di scorrimento dell'acqua dei fossi di 2 m a monte e a valle degli scatolari di spessore 20 cm, a protezione del fondo e delle sponde dei due guadi;
 - realizzazione di numero due rampe di accesso all'alveo;
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2041;
3. di stabilire in 18 mesi, a decorrere dalla data di comunicazione di inizio lavori, la durata per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere;

4. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1121 del 04/04/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/59237 in data 04/04/2023, che si consegna in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

8. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
9. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

**Tamara Mordenti*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione **pratica FC22T0041** intestata al Comune di Mercato Saraceno (C.F./P.I. 00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del Torrente Borello, in località Piavola – Linaro in comune di Mercato Saraceno (FC), identificate catastalmente ai Fogli 10 – 19 – 29 – 30 – 40 mappali vari del Comune di Mercato Saraceno (FC), al fine di:

- realizzazione di un percorso naturalistico di lunghezza complessiva 4668 metri circa mediante adeguamento funzionale di carraia esistente dalla progressiva 0+000 alla progressiva 3+775, e il mantenimento della pista esistente dalla progressiva 3+775 alla progressiva 4+668;
- dalla progressiva 0+000 alla progressiva 3+775: rimozione della vegetazione spontanea presente attorno alla pista da realizzare per una fascia di 1 metro in ambo i lati; successivo scotico superficiale di profondità 15 cm finalizzato a rimuovere i ciottoli di dimensioni eccessive e il terreno vegetale esistente;
- rinterro con terreno da rilevato nelle classi A1, A2-4, A2-5, A3, proveniente da cava oppure di recupero, che dovrà essere stabilizzato in sito a cemento mediante idonea macchina stabilizzatrice per una larghezza di 2 m;
- mantenimento dell'attraversamento esistente del Rio delle Terrebiade, mediante un condotto DN 600 alla progressiva 0+680, con la **prescrizione di realizzare parapetto di protezione**;
- costruzione di un nuovo guado a raso del fosso alla progressiva 2+309, **con la prescrizione di realizzare parapetto di protezione**, da realizzare con due manufatti scatolari in c.c.a. prefabbricati accoppiati, aventi ciascuno dimensioni interne 2000xH1500 mm e lunghezza 1500 mm;
- costruzione di un nuovo guado a raso, con la **prescrizione di realizzare parapetto di protezione**, del fosso della Petraglia alla progressiva 2+636, da realizzare con manufatto costituito da due scatolari in c.c.a. prefabbricati affiancati e strutturalmente totalmente indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno dimensioni interne 2000xH1500 mm e lunghezza 1500 mm;
- realizzazione di un rivestimento di difesa spondale in massi ciclopici intasati con malta cementizia per uno sviluppo nel senso longitudinale di scorrimento dell'acqua dei fossi di 2 m a monte e a valle degli scatolari di spessore 20 cm, a protezione del fondo e delle sponde dei due guadi;
- realizzazione di numero due rampe di accesso all'alveo.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2041.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
3. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 1121 del 04/04/2023, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

““Omissis ..

1. *la durata del presente nulla-osta idraulico è stabilita in **18 mesi** a decorrere dalla data della determina di concessione per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere, e pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE-SAC per l'occupazione dell'area demaniale;*
2. *sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
3. *Il richiedente dovrà comunicare con un preavviso di almeno cinque giorni le date di inizio e fine dei lavori allo scrivente Ufficio Territoriale a mezzo di:*
- *posta elettronica ai seguenti indirizzi: stpc.forlicesena@regione.emilia-romagna.it oppure stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it*

- lettera: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena, via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena (FC);

4. il richiedente è direttamente responsabile delle operazioni eseguite anche da terzi incaricati, sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;
5. durante tutte le fasi operative del cantiere, la presenza in alveo di maestranze, mezzi, apprestamenti e macchinari dovranno essere limitati nel tempo a quanto strettamente necessario alle lavorazioni in atto e la loro collocazione dovrà essere compatibile con il libero deflusso delle acque. A riguardo l'eventuale movimentazione dei sedimenti alluvionali dovrà essere limitata all'area di cantiere, evitando cumuli od ostruzioni anche a carattere provvisorio;
6. nell'esecuzione dei lavori, il richiedente adotterà e/o farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena - da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
7. nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori autorizzati ed in ogni caso, l'Ufficio Territoriale scrivente resta estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta accordato, considerato che esso è rilasciato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi;
8. all'area fluviale oggetto dell'intervento non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
9. gli attraversamenti in progetto dovranno tassativamente essere eseguiti ortogonalmente all'andamento del corso d'acqua;
10. il rivestimento delle sponde e del fondo alveo previsto a tutela del buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati, dovrà essere realizzato per uno sviluppo minimo di 5,00 (cinque) metri a monte e 5,00 (cinque) metri a valle dei manufatti in progetto;
11. per ragioni di protezione dell'avifauna durante la nidificazione, in ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio compresi di ogni anno (Deliberazione Giunta Regionale n. 1919 del 04.11.2019);
12. è espressamente vietata qualunque asportazione, seppur minima, del materiale sedimentario presente nelle pertinenze fluviali (pietrame, ghiaia e ogni altro tipo di materiale inerte) che dovranno solamente ridistribuiti nelle sue pertinenze demaniali;
13. l'accesso all'area per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;
14. i mezzi meccanici impiegati dovranno operare in alveo limitando il disturbo al contesto ambientale in cui operano con particolare riguardo alla fascia ripariale presente;
15. la presente autorizzazione concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;
16. il materiale di risulta, quali ramaglie o materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni effettuate, nonché eventuali materiali di rifiuto che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere rimossi dalle aree di pertinenza fluviale e collocati in discarica o smaltiti secondo la normativa vigente;
17. è assolutamente vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;
18. la vegetazione e/o detriti di varia natura, che a seguito di eventi di piena, andranno a ridurre o a ostacolare il regolare deflusso delle acque lungo tutto il percorso naturalistico e in prossimità dei manufatti in attraversamento i vari corsi d'acqua, dovranno essere rimossi nel più breve tempo possibile;
19. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'ARSTePC - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;
20. durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere sempre mantenuto il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di sommersione dalle acque di piena;
21. il richiedente dovrà a propria cura e spesa, provvedere alla manutenzione e alla salvaguardia di tutto il percorso naturalistico e dei relativi attraversamenti, mediante il periodico taglio di vegetazione spontanea e la rimozione di detriti o abbandoni di qualsiasi genere ricadenti nell'ambito fluviale, compresa la rimozione ed il trasporto a rifiuto;
22. tutta la superficie demaniale interessata dal percorso naturalistico ricade in un'area periodicamente

sommersibile dalle acque di piena ordinaria del torrente Borello, pertanto, il richiedente è tenuto a propria cura e spese a svolgere sistematicamente, specie dopo un evento di piena, tutte le necessarie opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, atte al ripristino delle condizioni originarie;

23. il richiedente dovrà a propria cura e spesa, salvaguardare i percorsi e le opere realizzate, in particolare avrà l'obbligo di provvedere tempestivamente al ripristino di cedimenti e avvallamenti con materiale stabilizzato o altro materiale idoneo, nonché l'obbligo della costruzione e manutenzione delle opere necessarie per il deflusso delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti alle aree fluviali;
24. nelle aree fluviali oggetto della richiesta, l'uso di mezzi motorizzati è consentito solamente per le operazioni di costruzione, ispezione e manutenzione delle opere. Il richiedente adotterà tutte le disposizioni relative alla limitazione o interdizione della circolazione, anche in relazione allo stato del percorso e alle condizioni di piena del corso d'acqua.
25. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale saranno a carico del richiedente, come pure la vigilanza relativa al rispetto delle condizioni, prescrizioni e limitazioni d'uso dei percorsi;
26. l'apposizione e la manutenzione di idonea segnaletica di sicurezza e informativa, a tutela dell'incolumità delle persone, saranno a carico del richiedente. In particolare, dovrà essere segnalato il pericolo di innalzamenti improvvisi dei livelli fluviali, il pericolo di caduta e scivolamento, morsi di rettili, punture di insetti pericolosi (ad esempio zecche, api, vespe, calabroni, ecc.);
27. dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio;
28. tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'efficienza idraulica e gli eventuali danneggiamenti in genere che si dovessero verificare nel corso d'acqua oggetto dell'intervento e causati, anche indirettamente, dalle varie fasi di realizzazione delle opere, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al ripristino o risarcimento;

CONDIZIONI GENERALI

29. Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena (UTSTPC Forlì-Cesena) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricati per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'UTSTPC Forlì-Cesena e le imprese da esso incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
30. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.
31. Il Richiedente è consapevole che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico, pertanto, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. È competenza del richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
32. Il Richiedente, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. Nello specifico la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A1, A2, e B1 e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.
33. Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTePC – Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento

dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del richiedente, restando inteso che l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

34. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
35. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.
36. E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
37. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale scrivente.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le

opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.